



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
PASQUALE GIANNITI	Consigliere
PASQUALINA ANNA PIERA CONDELLO	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere
MARILENA GORGONI	Consigliere-Rel.

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.08/05/2023

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10281/2022 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) L, in persona del rappresentante legale
p.t., (omissis) ppresentata e difesa dall'avvocato (omissis)
(omissis) pec: (omissis) i-
(omissis)

-ricorrente-

contro

(omissis) ASS.NI SPA, in persona del procuratore speciale (omissis)
(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis),
presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

nonché contro



(omissis)

-intimati-

avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. 1261/2021, depositata il 18/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2023 dal Consigliere MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

Formulando tre motivi, la (omissis) S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n 1621/2021 del Tribunale di Ancona; resiste con controricorso (omissis) Assicurazioni S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da (omissis) - (omissis)(omissis) rimasti intimati;

il credito per il risarcimento dei danni al proprio mezzo, coinvolto nell'incidente stradale del (omissis) eniva ceduto da (omissis) (omissis) he, dopo aver ottenuto dalla compagnia assicuratrice della danneggiante, la (omissis) Assicurazioni, euro 10.000,00, trattenuti a titolo di acconto, conveniva, dinanzi al Giudice di Pace di Ancona, (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) e (omissis) Assicurazioni, rispettivamente, proprietario, conducente e assicuratrice per la r.c.a. dell'auto in (omissis) rice, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni all'auto;

si costituiva solo (omissis) Assicurazioni, eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito e nel merito, ammessa la responsabilità di (omissis) (omissis) contestando l'an e il quantum, adducendo che l'offerta formulata sarebbe stata soddisfattiva;

il Giudice di pace di Ancona, con la sentenza n. 193/2017, si dichiarava incompetente per valore;

la società (omissis) impugnava detta pronuncia, sostenendo che il Giudice di pace avesse erroneamente valutato il valore dell'acconto, facendo riferimento al danno patito e non al quantum effettivamente



richiesto, ed avesse omesso di attribuire rilievo alla esplicita dichiarazione di volere in ogni caso contenere la domanda entro il limite di competenza per valore del Giudice di pace;

con la sentenza n. 1261/2021, il Tribunale di Ancona ha accolto il motivo di appello con cui (omissis) Assicurazioni lamentava che il Giudice di pace si fosse erroneamente dichiarato non competente, perché parte attrice nell'atto di citazione aveva espressamente dichiarato che qualsiasi richiesta doveva intendersi sempre e comunque nei limiti di valore del giudice adito, ha, quindi, trattenuto la controversia, in conseguenza del principio devolutivo proprio del giudizio di appello, ed ha deciso che non fosse stato provato un danno superiore rispetto a quello risarcito con l'importo di euro 10.000,00 già versato da (omissis) ssicurazioni, su indicazione del suo perito di fiducia, perché: la prova del maggior danno era costituita da documentazione fiscale proveniente dalla (omissis) ed emessa nei confronti del proprietario del veicolo, il quale non risultava aver quietanzato le fatture né riguardo alle spese di riparazione né riguardo all'auto sostitutiva; non risultava prodotta documentazione riguardante i costi conseguenti all'assistenza nella fase stragiudiziale; ha escluso la possibilità di ammettere le prove genericamente richieste durante il giudizio di primo grado senza l'indicazione dei testi nei capitoli di prova ed in modo altrettanto generico ribadite nella fase di appello; ha compensato le spese di lite;

la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 *bis* 1 cod.proc.civ.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

la ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:

1) con il primo motivo la Carrozzeria (omissis) S.r.L. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 148 del d.lgs. n. 209/2005, 1226, 2043, 2056, 2697 e 2729 cod.civ., degli artt. 115 e 116



cod.proc.civ., dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.;

la società ricorrente sostiene che il danno arrecato al veicolo sarebbe stato dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio dalla produzione delle fotografie, la cui riferibilità al sinistro era da considerare pacifica; di conseguenza, secondo quanto rappresentato, il giudice avrebbe dovuto quantificarlo e non negare come prova del *quantum* le fatture in quanto non quietanzate, perché in caso di cessione del credito le fatture non avrebbero potuto essere quietanzate; pretendendo la dimostrazione della spesa sostenuta per la riparazione avrebbe, inoltre, violato l'art. 148 del d.lgs. n. 209/2005 che riconosce al danneggiato il diritto al risarcimento del danno anche qualora ritenga di non procedere alla sua riparazione; avrebbe erroneamente negato efficacia probatoria alle fatture, prodotte in primo grado e in appello, relative alle spese per la riparazione e alle spese per il noleggio dell'auto sostitutiva, violando i principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui: a) la perdita subita di cui all'art. 1223 cod.civ. non è solo quella consistente negli esborsi monetari o nelle diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso; b) il danno patrimoniale subito, ove sia certo, può essere liquidato equitativamente, quando l'avente diritto non abbia potuto provarlo;

precisa parte ricorrente che il giudicante, quand'anche avesse legittimamente considerato irrilevanti le fatture perché non quietanzate, avrebbe dovuto applicare l'art. 61 cod.proc.civ., nominando un CTU;

in primo luogo, va osservato che la statuizione impugnata non ha negato rilievo alle fatture perché non quietanzate, ma ha affermato che, a fronte delle contestazioni mosse da ^(omissis) Assicurazioni, la odierna ricorrente aveva prodotto esclusivamente le fatture, per giunta non quietanzate; nella sostanza, ha ritenuto insufficienti a



fornire la prova del credito, sia nell'*an* che nel *quantum*, vantato dalla odierna ricorrente, le fatture emesse dalla (omissis)

va chiarito che la fattura, ove fosse stata quietanzata, avrebbe fatto piena prova dell'*an* e del *quantum* (cfr. Cass. 31/07/2006, n.17454, per la quale la fattura quietanzata ha valore di scrittura privata);

mancando la quietanza, benché contestata, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. 17/12/2004, n. 23499 e successiva giurisprudenza conforme), liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento e utilizzabile quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite;

il giudice *a quo* ha dato rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali; quindi, in assenza di altri elementi di prova non aveva potuto che concludere che l'*an* e il *quantum* della riparazione e della messa a disposizione di un'auto sostitutiva erano rimaste sguarnite di prova;



né parte ricorrente può dolersi del fatto che il Tribunale non abbia ammesso le prove testimoniali richieste, le quali, pur astrattamente ammissibili perché deputate a provare un fatto, erano, ad avviso del giudice, risultate generiche; il Tribunale non vi si sofferma, ma comunque indica la mancata indicazione dei testi e dei capitoli di prova; né si può censurare la decisione del giudicante di non dar ingresso alle ulteriori richieste istruttorie delle parti: qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l'onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. 04/06/2021, n.15719);

va aggiunto che la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio; si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo; la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze; deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati;



deve, infine, considerarsi che, avendo la ricorrente richiesto la liquidazione di una somma di denaro aggiuntiva rispetto a quella già ottenuta a titolo di acconto *ante causam*, era gravata dell'onere di provare specificamente che l'acconto ricevuto non fosse di ammontare sufficiente a coprire i danni ricevuti e quindi era da escludersi il ricorso alla valutazione equitativa del giudice;

2) con il secondo motivo la (omissis) lamenta l'omessa valutazione di un fatto decisivo, e l'erronea applicazione dei principi di diritto in tema di risarcimento del danno, perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto che la ricorrenza del danno era pacifica tra le parti;

il motivo non può accogliersi;

le argomentazioni a suo sostegno sono in parte ripetitive di quelle già scrutinate, cui si rinvia (*supra* § 1); val la pena di aggiungere che il fatto asseritamente controverso era costituito non dall'*an* e dal *quantum* del danno, ma, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, dalla responsabilità d (omissis) (omissis) nella causazione del sinistro (cfr. p. 4 della sentenza);

va, poi, ribadito che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza allorquando giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, 6° comma, Cost. (Cass. 15/11/2022, n.33649); ipotesi che non sussiste nel caso di specie, atteso che dalla lettura della sentenza è ben possibile comprendere l'iter seguito dal Tribunale;

3) con il terzo motivo alla sentenza del Tribunale si imputa la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cod.proc.civ., dell'art. 118 disp.att. cod.proc.civ. e dell'art. 2697



cod.civ., in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., perché avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno, di indicare le norme di legge ed i principi di diritto applicati, di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti;

il motivo, a dispetto della rubrica, formula censure che si sostanziano in una inammissibile richiesta di rivalutazione delle emergenze probatorie; non ricorrono, infatti, né i presupposti per lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. come individuati dalla giurisprudenza di questa né può fondatamente affermarsi che il giudice *a quo* abbia erroneamente applicato la distribuzione dell'onere probatorio;

per lamentare la violazione dell'art. 115 cod.proc.civ. è necessario che venga denunciato che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, giudicando in contraddizione con la prescrizione della norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio;

ci si può dolere della violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. solo: a) se il giudice di merito valuti una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso ;

deve essere, in aggiunta, ribadito che si può scrutinare un motivo denunciante la violazione dell'art. 2697 c.c. solo se si deduca che il



giudice di merito abbia attribuito *l'onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni e non anche quando si postuli che la valutazione delle risultanze probatorie abbia condotto ad un esito non corretto;

4) in definitiva, il ricorso va rigettato;

5) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

7) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della ricorrente l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio dell'08/05/2023 dalla Terza sezione civile della Corte di Cassazione.

Il Presidente
Giacomo Travaglino

